



REGOLAMENTO
Gruppo comunale di Volontariato di
Protezione Civile

Deliberazione del Commissario Straordinario n. ____ del _____

Art. 1
**(Costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato
di Protezione Civile)**

E' costituito il "Gruppo comunale di Volontariato di Protezione Civile" del Comune di San Benedetto del Tronto. Il Gruppo non ha scopo di lucro. Al gruppo potranno aderire cittadini di ambo i sessi residenti o domiciliati nel Comune. L'Amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione all'iniziativa.

Art. 2
(Partecipazione di altri Soggetti)

Previo assenso del Sindaco, d'intesa con il Coordinatore tecnico, possono essere ammessi anche altri soggetti, a condizione che gli stessi non appartengano a gruppi comunali di altri comuni. Nel caso di persona che appartenga ad una associazione è ammessa la partecipazione al gruppo comunale; in questo caso però il volontario dovrà indicare in quale struttura presterà prevalentemente la propria opera in caso di emergenza.

Art. 3
(Compiti, Principi e Sanzioni)

Il Gruppo svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione alla cittadinanza.

A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.

Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate dal Sindaco e dal Coordinatore tecnico del Gruppo, secondo modalità stabilite dal gruppo stesso, e potranno comportare sanzioni graduate fino alla espulsione.

Art. 4
(Compiti del Sindaco)

Il Sindaco, nella sua qualità di autorità locale di protezione civile e di responsabile unico del Gruppo:

- ne dispone l'utilizzo;
- ratifica la nomina del Coordinatore tecnico;
- ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa;
- può proporre, con provvedimento motivato, lo scioglimento;
- accetta le domande di adesione.

Art. 5
(Vita del Gruppo)

Il Gruppo si dota di una propria autonoma organizzazione interna. In particolare:

- stabilisce la durata in carica del Coordinatore tecnico e le modalità per la sua elezione;
- determina la propria struttura organizzativa;
- determina le sanzioni eventualmente applicabili ed individua le modalità per l'irrogazione delle stesse.

Il Gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al precedente art. 2 all'Amministrazione di appartenenza.

Art. 6
(Operatività del Gruppo)

Il Gruppo opera in emergenza in piena autonomia tecnica, sotto la direzione del Coordinatore tecnico, su esplicita disposizione del Sindaco o di un suo delegato. Interviene in maniera automatica nell'ipotesi sia espressamente previsto nella pianificazione comunale e/o sovracomunale, al verificarsi delle condizioni previste dai piani, esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.

Ove aderenti al gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all'art. 2, comma 1 della legge 225/92, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'intervento all'autorità di protezione civile.

In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed è da questa coordinato.

Art. 7

(Resoconti dell'impiego)

L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla sala operativa della Regione, e se attiva, dell'Amministrazione provinciale e comunale. Tutte le attività o interventi del Gruppo dovranno essere puntualmente evidenziate in un apposito registro, tenuto dal Coordinatore tecnico e debitamente vistato dal Sindaco.

Anche per consentire gli adempimenti di cui all'art.4, comma 1, del D.P.R. 194/01, copia del registro, o estratti dello stesso, saranno consegnati, a richiesta, al Servizio Protezione Civile della Regione.

Art. 8

(Località di impiego)

Il Gruppo opera normalmente nel territorio del comune di San Benedetto del Tronto.

Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Sindaco dà comunicazione della disponibilità del Gruppo all'impiego al di fuori dei confini amministrativi dell'Ente e, di conseguenza, lo stesso potrà essere impiegato anche oltre i confini comunali o regionali su richiesta dell'autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate dalla Regione Marche o dal Dipartimento della Protezione Civile.

Art. 9

(Ammissioni e Simboli)

L'Ammissione al Gruppo è disposta dal Sindaco, a domanda dell'interessato. Il Sindaco, in accordo con il Coordinatore tecnico del gruppo, può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione.

I volontari ammessi al Gruppo saranno dotati di tessera e simboli distintivi, conformi al modello regionale, che consentano il riconoscimento delle generalità del volontario stesso, del Gruppo di appartenenza e la specifica funzione ricoperta.

Art. 10

(Addestramento e materiali)

Il Gruppo sarà addestrato a cura della Pubblica Amministrazione.

Particolare cura dovrà essere posta nell'individuare le modalità di coinvolgimento – anche nelle attività più strettamente operative – dei singoli volontari, individuando compiti e funzioni che possono essere svolti anche da persone che, per età o altre cause, non sono in condizione di garantire una totale operatività.

Dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale potranno essere forniti direttamente dalla Pubblica Amministrazione, anche in forma di cessione temporanea, o essere frutto di donazioni. In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del Comune ed entreranno a far parte del patrimonio del Comune stesso. E' autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche del Comune, in emergenza, da parte degli appartenenti al Gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto, di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative. L'uso delle dotazioni di proprietà del Comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il responsabile/coordinatore tecnico del Gruppo e le competenti strutture del Comune stesso.

Art. 11 **(Diritti dei volontari)**

Agli aderenti al Gruppo di volontariato comunale di protezione civile, legittimamente impegnati in attività di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate, nonché nelle occasioni di cui all'art. 6, comma 2 del presente regolamento, si applicano le normative ed i benefici previsti dalla normativa, statale e regionale nel tempo in vigore.

Art.12 **(Richieste rimborsi)**

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente art. 11 verranno utilizzate le procedure fissate dalle autorità competenti in materia.

Relativamente all'applicazione delle stesse per l'utilizzo dei volontari in ambito comunale, in attesa che vengano redatti specifici regolamenti, si applicherà per analogia quanto previsto dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art.13

(Collaborazione Gruppi intercomunali)

L'Amministrazione comunale ed il Coordinatore tecnico, allo scopo di garantire una sempre più efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione e soccorso, potranno in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i Gruppi comunali di volontariato dei comuni vicini e, ove ritenuto opportuno, alla costituzione di un Gruppo intercomunale.

Art. 14

(Norme finanziarie)

Il codice fiscale del Gruppo comunale coincide con quello del Comune. Nel bilancio del Comune è iscritto apposito capitolo di spesa sul quale vengono imputati gli oneri relativi all'attività del Gruppo. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Nella parte entrata del bilancio viene istituito un apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa di cui al comma 1, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi e/o donazioni, sponsorizzazioni e quelle derivanti da attività del Gruppo e raccolte in occasione di manifestazioni. Nel caso di attività di autofinanziamento promosse dal Gruppo, a condizione che sia stata data ampia comunicazione ai cittadini che partecipano alle manifestazioni, una parte preventivamente stabilita delle somme così raccolte, potrà essere utilizzata per attività che favoriscono l'integrazione e la socializzazione del Gruppo, comprese le manifestazioni conviviali.

Art.15

(Disposizioni finali)

L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili.

Il presente regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema protezione civile.



**Indirizzi per la gestione del
Gruppo comunale di Volontariato di
Protezione Civile**

La definizione dei presenti indirizzi deriva dalle risposte ai quesiti più frequentemente posti dalle singole amministrazioni e da osservazioni effettuate nel corso di esercitazioni e di incontri sul territorio con i singoli gruppi di volontariato di protezione civile.

Le indicazioni sono state raggruppate per argomento per facilitarne la consultazione.

Ambito di attività del gruppo

È un problema al quale è necessario dare una risposta articolata, perché occorre tenere presenti diversi fattori. Preliminarmente occorre verificare le condizioni previste dalla polizza assicurativa. È scontato il fatto che il gruppo potrà agire al di fuori dei confini del Comune esclusivamente se anche in tale ipotesi sia operante la copertura assicurativa. Una volta superata questa prima condizione, bisogna tenere conto del tipo di attività che il gruppo sarà chiamato a svolgere.

Infatti la richiesta di intervento in emergenza da parte di un Sindaco di un altro Comune implica il fatto che lo stesso non riesca a fronteggiare l'evento con le proprie risorse, e che quindi ci si trova di fronte ad un evento di tipo b). In questo caso, secondo quanto stabilito con la DGR. n.777 del 2.5.02 ad oggetto "Procedure sperimentali per l'impiego del volontariato per le emergenze di protezione civile di cui all'art. 2, comma 1, della L. 225/92 di competenza regionale e per le esercitazioni a valenza regionale. Istituzione della banca dati del volontariato per gli interventi in emergenza" sarà l'Amministrazione provinciale di riferimento ad attivare il gruppo, se e quando lo stesso sia stato inserito nella banca dati di cui alla citata DGR.

Diverso (e più frequente) è il caso di collaborazioni richieste in occasione di manifestazioni o eventi che comunque richiamino un numero elevato di persone, per coadiuvare il servizio d'ordine o per fornire informazioni. In questo caso - che non ricade nella tipologia degli interventi di protezione civile - è sufficiente l'accordo fra i due Sindaci e/o coordinatori tecnici. È possibile che il Comune che riceve il gruppo eroghi, a fronte della collaborazione, oltre al rimborso delle spese (carburante e pasti) un contributo economico da destinarsi alle attività del gruppo stesso. È sempre e comunque esclusa la possibilità di dare, sotto qualunque forma, compensi al singolo volontario.

Si ritiene che la procedura di cui al punto precedente possa essere utilizzata anche per le esercitazioni a valenza locale, dato che per quelle a valenza regionale, si dovranno utilizzare le procedure di cui alla citata DGR n. 777/02.

Composizione del gruppo

I minori non possono partecipare alla vita operativa del gruppo. È invece possibile che gli stessi, previo formale assenso di coloro che esercitano la potestà parentale, vengano coinvolti in attività formative teoriche ed in manifestazioni.

Non è opportuno che del gruppo facciano parte dipendenti comunali, perché, in caso di emergenza, costoro sarebbero comunque chiamati a svolgere compiti di istituto e, di conseguenza, non potrebbero operare con il gruppo stesso. Una

eccezione è possibile limitatamente ai dipendenti che, in caso di crisi, possano essere distolti dai loro compiti di istituto e non siano coinvolti in attività comunque connesse con la crisi. Ciò è evidentemente possibile quasi esclusivamente per gli enti di maggiori dimensioni.

La partecipazione al gruppo di persone che aderiscono anche ad altre organizzazioni di volontariato (CRI, ANPAS, ARI, per citare solo i casi che si verificano più di frequente) è positiva, in quanto all'interno del gruppo vengono riportare esperienze e competenze senz'altro preziose e, in condizioni di normalità, possono partecipare alle attività di entrambe le organizzazioni. Mentre è scontato che in caso di emergenze di tipo a) opereranno con il gruppo comunale; è necessario che gli stessi, al momento dell'adesione al gruppo, precisino con quale organizzazione intendano cooperare in caso di emergenze di tipo b) o c). Non sembra opportuno, invece, che un volontario aderisca a due gruppi comunali, in quanto sarebbe operativo con uno solo di essi già a partire da un'emergenza di tipo a).

Per la partecipazione al gruppo non sono richiesti particolari requisiti fisici. Sarà il coordinatore ad individuare i compiti che possono essere svolti dalle singole persone, a seconda delle possibilità di ciascuno. Resta indispensabile l'accertamento dell'idoneità fisica per la partecipazione ad attività che comportano una esposizione al rischio. E' opportuno affrontare il problema dividendo i volontari a seconda delle funzioni che sono chiamati a svolgere. Infatti, mentre per quelle per così dire "generiche" non ci sono particolari problemi, e quindi è sufficiente l'indicazione fornita dal medico di base, per quanto riguarda le "specialistiche" che comportano un rischio oggettivamente elevato, per il quale non esistano specifiche norme, si potrebbe far riferimento alle prescrizioni relative alle attività sportive non agonistiche.

Coordinatore tecnico

Il coordinatore tecnico dovrebbe riunire le caratteristiche di leader naturale - scelto dal gruppo perché ne ha fiducia – e di essere, fra i volontari colui che ha maggiori cognizioni in materia di protezione civile. E' assolutamente sconsigliato far coincidere la figura del coordinatore tecnico con il Sindaco, in quanto in caso di emergenza i compiti e le funzioni del Sindaco e del coordinatore sono diverse. E' anche da tener presente il fatto che è opportuno dare al Gruppo comunale una valenza istituzionale, svincolandolo dall'identificazione con la temporalità di una amministrazione.

Codice fiscale

Il codice fiscale del gruppo coincide con quello del Comune.

Dispositivi di protezione individuale

I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) consistono sia in capi di abbigliamento con particolari caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni esterne, sia in attrezzature che debbono essere utilizzate a seconda del tipo di attività che viene volta per volta posta in essere. Debbono necessariamente essere utilizzati in

emergenza e, a maggior ragione, anche nel corso di esercitazioni e/o dimostrazioni pubbliche, sia per la tutela del singolo volontario, sia perché il loro mancato uso potrebbe creare problemi di copertura assicurativa ed altre responsabilità collegate.

Esercitazioni

Sono un momento fondamentale della vita del sistema di protezione civile, ed è opportuno che il Gruppo almeno una volta l'anno partecipi ad una esercitazione. E' opportuno precisare che è necessario effettuare anche esercitazioni a sorpresa, che consentano di valutare i tempi di risposta dei volontari ad una chiamata.

Formazione

Si tratta di una delle esigenze maggiormente sentite, sia dai volontari, sia dai tecnici che seguono la materia. E' in corso un dibattito a livello nazionale per la definizione dei contenuti dei corsi rivolti al volontariato e, non appena si sarà pervenuti a determinazioni condivise, verrà data ampia diffusione alle modalità così definite. Nell'immediato si precisa che per alcune attività estremamente specializzate esistono modelli di riferimento già definiti, mentre per quanto riguarda la formazione "di primo livello" sarà necessario dare ampio risalto ai comportamenti da tenere ed alla auto-tutela, anche in relazione alle diverse tipologie di rischio.

Proprietà dei mezzi, delle attrezzature e dei DPI

Quando mezzi, attrezzature e DPI siano stati acquistati con risorse della Pubblica Amministrazione o con donazioni e/o sponsorizzazioni, la proprietà degli stessi è del Comune e debbono essere da questo presi in carico. Ciò vale anche nel caso in cui le risorse siano state assegnate a fronte di una attività del gruppo (esempio tipico il servizio di supporto in occasione di manifestazioni organizzate da soggetti privati), giacché si presume che tale attività sia stata richiesta al gruppo comunale in quanto tale.

Accade qualche volta che siano i volontari stessi ad acquistare con risorse proprie alcuni materiali, generalmente DPI. In questo caso, evidentemente, la proprietà resta del singolo volontario acquirente.

Potrà essere utile, in casi simili, registrare le dotazioni su elenchi separati, con l'esatta indicazione della proprietà dei singoli articoli, al solo scopo di avere conoscenza dei materiali e delle attrezzature che ricadono nella disponibilità del gruppo.

Soccorso tecnico urgente

Si ribadisce il fatto che il soccorso tecnico urgente è competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, per quanto attiene allo spegnimento degli incendi boschivi, anche del Corpo Forestale dello Stato.

Utilizzo dei mezzi e delle attrezzature

Gli appartenenti al Gruppo, in emergenza, sono autorizzati all'uso delle dotazioni tecniche del Comune. E' da ribadire il fatto che la semplice appartenenza al gruppo comunale non dà abilitazioni in maniera automatica e, quindi, è indispensabile che il

volontario sia in possesso di eventuali patenti, abilitazioni o autorizzazioni Amministrative per l'uso dei mezzi.

E' inoltre fondamentale che vengano stabiliti nella pianificazione i compiti di ciascuno e che siano predeterminati, soprattutto per i mezzi pesanti, gli addetti al loro uso, per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e comunque confusione. E' da precisare che, in presenza del dipendente comunale addetto, è preferibile che alla guida del mezzo provveda lo stesso.

L'uso delle dotazioni di proprietà del Comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il responsabile/coordinatore tecnico del Gruppo e le competenti strutture del Comune.

Utilizzo di segnali distintivi, di segnalazioni acustiche e luminose e dei volontari in qualità di ausiliari del traffico

I segnali distintivi, meglio noti come palette, usati per regolare il traffico, possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti elencati nell'art. 12 del codice della strada (personale qualificato ad espletare i servizi di polizia stradale) e, fra questi, non sono indicati i volontari; di conseguenza gli appartenenti al gruppo comunale non possono e non devono utilizzare alcuna "paletta".

Fanno eccezione tutti quei casi di vera emergenza e di calamità naturali, durante i quali il volontario di protezione civile, nell'immediatezza di intervento, coadiuva gli organismi istituzionali (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale) chiamati a fronteggiare l'emergenza; in questi frangenti accade spesso che al volontario venga affidata la paletta in ausilio ai rappresentanti di una Amministrazione impegnata nei soccorsi.

In ogni caso si consiglia, se ne esistano i presupposti, di far usare ai volontari le palette predisposte per i movieri (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, Fig. II 403 art. 42).

L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme (sirena) e del dispositivo supplementare di segnalazione a luce lampeggiante blu è consentito dall'art. 177 del D.L.vo n. 285/1992 esclusivamente ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del CAI ed a quelli delle ambulanze.

Per particolari esigenze di segnalazione di pericolo per i mezzi in servizio di protezione civile potrebbero invece essere utilizzati dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante di colore diverso dal blu (ad esempio rosso).